



Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 14

del 26/05/2023

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL18/01/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 15:20 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti il 05/05/2023 prot. 3256 e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Ordinaria di 1^a convocazione, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LENTINI VINCENZO	Presidente	SI
MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
LIMARDO ALESSANDRA	Vice Sindaco	SI
MANCO GIUSEPPE	Consigliere	SI
VALLONE ALESSANDRA	Consigliere	SI
TRIPALDI GIUSEPPE	Consigliere	NO
ROMANO SIMONA	Consigliere	SI
NICOLINO NICOLA	Consigliere	SI
LIMARDO ALFONSO	Consigliere	SI
SESTO ROSALBA	Consigliere	SI
BLASI MARIA GRAZIA	Consigliere	SI
LAZZARO ANNAMARIA	Consigliere	SI
ZUNGRI ANTONINO	Consigliere	SI

Per un totale di n. 12 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI GURZI', con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza **DOTT. VINCENZO LENTINI** nella sua qualità di *Presidente* del Consiglio.

Risultato che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il *Presidente del Consiglio*, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.,446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- L'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2023, n.147, “ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014*”, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili, e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali), e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta w smaltimento dei rifiuti;
- Il comma 738, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto, il Consiglio Comunale del Comune di Limbadi, con propria Deliberazione n.4 Del 30/04/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni previste dalla delibera n.15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- Il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- La decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art.11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- La rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- La rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Visti:

- L'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno;

- L'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- L'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dell'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI, entro il termine del 30 Aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- **Vista** la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, che ha testualmente disposto: “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è differito al 30 aprile 2023”;
- L'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- L'art. 13, comma 15 ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma de quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- Il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale , è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- Per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto

della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche, ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma, dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere di regolarità finanziaria, e il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni della L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Con voti:

- presenti n. 12
- astenuti n. 5 (Sesto, Lazzaro, Blasi, Zungri, Manco)
- votanti n. 7
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale TARI ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022, per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- a. Attivazione, variazione e cessazione del servizio (Dichiarazione TARI);
- b. Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- c. Modalità e periodicità dei pagamenti;
- d. Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- e. Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

2. Di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il Vigente Regolamento sulla Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 30/04/2021, risulta nella sua nuova forma;

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine previsto dall'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha effetto dal 1°

gennaio 2023;

4. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato regolamento, si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
5. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs N. 360/98;
6. **Di dare atto che**, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n. 7/DF, del 21 settembre 2021;
7. **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.

II CONSIGLIO COMUNALE

con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 12
- astenuti n. 5 (Sesto, Lazzaro, Blasi, Zungri, Manco)
- votanti n. 7
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL18/01/2022.";

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Limbadì, lì 06/04/2023

Il responsabile dell' Ufficio Tributi
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL18/01/2022.;

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Limbadì, lì 06/04/2023

**Il responsabile dell' AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

DOTT. LENTINI VINCENZO
F.to LENTINI

Il Segretario Comunale

DOTT. GURZI' GIOVANNI
F.to GURZI'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DOTT. GURZI' GIOVANNI